

Introduzione

...la gente latina faceva o rifaceva pianamente i gradi... per cui alla teocrazia regno della divinità e del mito, succede il consiglio dei padri famiglia, patriarcato e idillio, per ceder poi luogo all'avvenimento del popolo, al comizio. all'arringo che è la storia.

CARDUCCI, *La libertà perpetua di San Marino*

Non si può rivolgere la mente al Comune medievale senza che al pensiero corrano tutte le molte teorie che ne dovrebbero chiarire l'origine, create quasi tutte nell'età feconda del secolo scorso, quando si formarono le grandi costruzioni sintetiche sull'essenza della Società e dello Stato. Ma, se le teorie sullo Stato e sulla Società, pur in mezzo a vivissime discussioni, serbano ancora sempre una unità e danno sempre una linea direttiva alle nuove ricerche, non si può dire lo stesso delle teorie sul Comune. Sorsero queste allora quando si riteneva di potere rinserrare un fenomeno così ampio e soprattutto così vario nelle linee di una ipotesi che, per quanto parzialmente vera, è per il Comune però sempre così angusta da non potere essere totalmente ammessa. E così esse caddero, lasciando tuttavia dietro di loro buon numero di fatti chiaramente assodati e di elementi nuovi di ricerca, per quanto in esse non si avesse piena l'unione dei due elementi analitico e sintetico, unione che sola può evitare la parzialità derivante dall'uso dell'uno o dell'altro, tanto più quando si tratta del Comune che non è per nulla il risultato dello sviluppo di un singolo fattore, dal quale si possa trarre perfetta costruzione giuridica, ma bensì il frutto di una serie di dati di fatto numerosi e vari usciti fuori da cause tanto diverse e complesse quanto naturali, le quali fanno sì che fallisca la teoria e solo sia possibile la ricostruzione analitico-sintetica di ogni elemento.

Avendo dunque io rilevato, dallo studio dei documenti statutari biellesi, quanta ivi fosse l'importanza della vicinia, ed avendo ritenuto utile il trattarne ampiamente, lasciando da parte la costruzione di una teoria vicinale che non avrebbe potuto corrispondere alla verità, volli prendere in esame la vicinia nell'età comunale, senza pretendere altro che di esporre, per quanto completamente sia possibile, lo sviluppo e le caratteristiche di questo fattore. Perché, se pure ritengo nel modo assoluto che la vicinia non sia l'unico elemento fondamentale del Comune, d'altro lato credo, per quanto ciò a prima vista forse non possa sembrare, che essa ne costituisca uno dei principali coefficienti. E se poi dovessi esporre la mia convinzione, che però non deve essere considerata come una teoria assolutamente e scientificamente provata, direi che nella vicinia è la base principale e fondamentale del movimento popolare comunale, moto che contrassegna il periodo forse più glorioso del Comune.

La vicinia nella sua essenza di forma associativa è antichissima, quanto la prima forma di consociazione gentilizia, con cui si confonde²; è diffusa per tutti i popoli del mondo, lenta nello sviluppo, costante nelle sue manifestazioni, modesta nelle sue apparenze; ma, come si vedrà, nel sorgere delle forme più complesse della società, quale ad esempio il Comune, essa serba una tale efficacia che veramente se ne può essere colpiti e condotti a darvi grande considerazione. E per questo, temendo che nello svolgersi del lavoro non mi fosse possibile di rendere il giusto carattere della vicinia, volli basare le mie affermazioni anzitutto sui

¹ SELLA, *Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del Comune*; Legislazione statutaria biellese, pag. 21-46.

² Per gli organismi vicinali nell'India è fondamentale l'opera del SUMMER MAINE, *Village communities in the East and West*. Sulle primitive assemblee ariane, ved. GOMME, *Primitive folk-moots*. Sulla relazione che esiste tra la gens romana e le comunità di villaggio indù e russe, ved. SUMMER MAINE, *Études sur l'ancien droit*, pag. 323. Per la Grecia ved. BRUGI, *Rapporti di vicinanza nel diritto attico*; FUSTEL DE COULANGES, *Le droit de propriété chez les Grecs*; MITTEIS, *Zur Geschichte der Erbpacht*, pag. 6 e segg. Si cfr. SANTACROCE, *Istituzioni municipali in Sicilia*, a. II. pag. 185; PANTALEONI, *Storia di Roma*, pag. 521 e segg.; PAGNONCELLI, *Sull'origine dei governi municipali*, cap. XVII; XVIII; SALVIOLI, *Gli esordi dell'agricoltura*.

documenti, poi sulle opere altrui che raccolsi nelle note, come prova ulteriore del risultato dei documenti, infine sui lavori stranieri e come riprova delle mie asserzioni e come indice dell'importanza e della vastità d'applicazione degli studi sulla vicinia.

Voglia dunque questo lavoro essere considerato come semplice contributo alla conoscenza di un elemento costitutivo del Comune e sia ritenuto scevro da ogni concetto di generalizzazione o d'affermazione di teoria.

Prima però di iniziare lo studio della vicinia medievale, data la grande estensione delle forme gentilizie-vicinali, credo bene di esporre brevemente i caratteri della vicinia romana e di quella barbarica e gli effetti del loro fondersi al tempo delle invasioni affinché ne risulti l'identità sostanziale e si possano rilevare gli elementi che poi si noteranno nella vicinia medievale, la quale, come vedremo, si riallaccia per via ininterrotta alle vicinie romane e germaniche

Già nei lontani tempi Roma era abitata *vicatim* e divisa in regioni: anzi tutta la marca romana era composta di consorzii gentilizi e famigliari, uniti etnicamente e topograficamente intorno ad una *arx*, divisa in *vici*, che con la loro stessa etimologia confermano tal nesso famigliare, riprovato ancora dalla leggenda sulla fondazione di Roma, per cui sette pagi si unirono a formare la città³. In ogni regione vi erano i *sacraria Argeorum*, e furono ventiquattro, divisi in quattro gruppi che formarono poi la base della quadripartizione della città fatta da Servio Tullio⁴. In ognuna delle regioni i *sacraria Argeorum* ed i *sacella* lasciarono, tardi, luogo alle cappelle destinate ai *lares compitales* e *vicani*, intorno alle quali continuarono ad aggrupparsi i tugurii degli abitanti che, riuniti, formavano il vico. Col tempo e col progredire delle città vennero ad aggregarsi ai vici urbani altri rurali, già da tempo immemorabile esistenti, e formarono così la *vicinitas*, estesasi, a quanto pare, sino al decimo miglio, da cui sorse poi la divisione tra *intramurani* ed *extramurani*, divisione che durò sino alla riforma d'Augusto⁵.

Augusto divise Roma in quattordici regioni suddivise sempre in vici, in base al censimento, fatto pur esso *vicatim*, provvide al restauro delle edicole sacre dei vici, i *compita larum*, dandone la custodia ai *vicomagistri*, i quali, come dice Svetonio, erano *e plebe cuiusque viciniae electi*⁶. Augusto mantenne, per quanto fu possibile, i vici serviani ed ebbe la massima cura degli antichi sacelli e dei sacrarii degli Argei, come ben lo prova il fatto che speciale compito dei *vicomagistri* era la manutenzione ed il restauro delle vecchie edicole, come ci

³ DE-ROSSI, *Piante iconografiche di Roma*, pag. 5-7 e testi ivi citati; MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, I. pag. 30,31 e 40, 41; LANDAU, *Di Territorien in Bezug auf ihrer Bildung*, pag. 73 e segg.; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 81 e segg. Notiamo quanto poco corrisponda al vero il concetto espresso dal PODRECCA (*Elementi costitutivi del comune rurale*, pag. 377) il quale ricollega i rapporti di contiguità sanzionati dal diritto romano ed i varii *interdicta* relativi alla proprietà ad un vincolo vicinale, con cui non si capisce proprio che abbiano giuridicamente a vedere, tanto più che non tutte le citazioni da lui addotte si riferiscono con certezza a vicinie. E veramente in tutto il suo lavoro (ved. pag. 381-383;) non si rileva con esattezza come la vicinia sia basata su di un vincolo familiare-gentilizio invece che su di un rapporto molto vago di contiguità, come dimostrò tra altri il Summer-Maine, che il Podrecca cita, ma non espone in tutta la sua interezza, dal momento che ritiene «instabile» la consociazione umana primitiva basata sulla famiglia. Rileviamo pure una non troppo esatta comprensione di questi concetti, perché mentre pure dice (pag. 383): «i popoli selvaggi ritengono la vicinanza una parentela», ed è perfettamente l'opposto, egli concorda poi col Mommsen quando questi chiama la storia d'ogni nazione un grande sinoichismo, ciò che deriva certo dalla poca curi dell'A. nel rendersi ben conto della costituzione famigliare antica. Ricordiamo pure la non giusta asserzione del CAGGESE (*Classi e comuni rurali*, pag. 54, 55) nel ritenere la vicinia originata dal rapporto puramente topografico e non da quello gentilizio.

⁴ WALTER, *Geschichte des röm. Rechts I.* pag. 48 e segg.

⁵ DE ROSSI, op. cit. pag. 15, 16.

⁶ SVETONIO, *in Aug.*, c. 45; DE ROSSI, op. cit., pag. 33; MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, I. pag. 5, 6; DECLAREUIL, *Quelques problèmes des institutions municipales de l'empire romain*, to XXVI, pag. 458 e segg.; Cfr. TOUTAIN, *Sur l'organisation municipale du haut Empire*. Ricordiamo che molte delle città romane erano divise in vici: ad es.: Rimini in sette vici, Antiochia di Pisidia pure nello stesso numero; LIEBENAM, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, pag. 225 e nota 4.

testimoniano numerose iscrizioni ed il fatto che Dionigi d'Alicarnasso riannoda il culto compitalizio dei tempi augustei a quello dei tempi e delle regioni di Servio⁷. I *vicomagistri* erano poi anche incaricati dei *ludi compitalicii* e della sorveglianza contro gli incendi⁸.

I vicini avevano un terreno comune di cui usavano, terreno derivato per antica comunione, limitantesi sempre dinnanzi all'aumentare della proprietà privata, ma pur sussistente perché necessario all'esercizio del pascolo ed all'uso del bosco, inconciliabili colla proprietà privata, sì che i singoli *fundi* hanno alla loro dipendenza selve, prati e pascoli che non erano di libera disposizione del proprietario, ma beni di diritto pubblico. I beni comuni erano poi assegnati o a persone di una colonia, od appartenevano a comunisti od erano usati in comune da singoli possessori, i quali non avevano un reale diritto di proprietà, ma piuttosto quello di usare in un dato modo di una terra pubblica. I boschi ed i pascoli costituivano poi una proprietà comune di colonie o municipii o vici, terreni amministrati da magistri, o di assoluta competenza di vici e municipii, o appartenenti a città, ed allora ai vici e municipii spettava solo un diritto d'uso, determinato da norme speciali⁹. E questa comunione del terreno, importantissima, va sempre ed in qualunque epoca annoverata tra le condizioni necessarie alla vita della vicinia.

Nella vicinia abbiamo poi anche largamente usato il compromesso, basato su di una immemorabile consuetudine, per cui la soluzione delle controversie era devoluta ad un giudizio arbitrare. Scopo di questo giudizio era di evitare profondi turbamenti nella stretta cerchia del vicinato e dei parentadi, com'è ampiamente dimostrato non solo da tutti gli scrittori latini, ma anche dal mantenersi prospero dell'arbitrato attraverso tutte le epoche sino alle odierne, col medesimo intento di evitare un conflitto tra persone vincolate dagli stessi interessi. Questi giudizi erano spesso devoluti alle assemblee locali, giudizi quindi autonomi, benché tali assemblee fossero presiedute dal *praefectus iuri dicundo*. Più tardi, nel basso impero, Valentiniano e Valente accordarono i noti *defensores vici* con attribuzioni unicamente giudiziarie, la cui influenza ebbe in parte a propagarsi nel primo medioevo¹⁰.

E così il vico romano rimase sino alle invasioni barbariche, anche in mezzo all'evolversi delle magistrature e dello Stato, base riconosciuta di tutta quella potente organizzazione.

I barbari avevano pur essi una organizzazione simile a quella della vicinia romana, nel senso che tanto l'organismo barbarico quanto quello romano erano basati sul vincolo familiare che

⁷ DE ROSSI, op. cit. pag. 39, 40. Ivi vedi pure citati i nomi ed il numero dei vici in Roma dell'età augustea: per l'età costantiniana, ved. pagina 61. Cfr. pure DE VIT, *Il Lago Maggiore*, vol. I. parte I. pag. 111 e nota 1.

⁸ MARQUARD, *Römische Staatsverwaltung*, III. pag. 197, 198; WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*, pag. 151; PRELLER *Römische mythologie*, II. pag. 110; Si cfr. ORELLI, *Inscr.* n. 3116, 5400: C. I. L. II, 806; V. 49, 62; VI. 449 450, 451, 452, 453, 759, 1324, 2221, etc. Un concetto esatto della riforma d'Augusto ci è dato dal MOMMSEN (*Römisches Staatsrecht*, II. pag. 110) col dire: «Vom politischem Standpunkt aus wurde den Bezirken gar keine und ihrer Unterabtheilungen, den Strassen, nur in sacraler Beziehung eine gewisse Action eingeräumt oder vielmehr gelassen; denn die im I. 747. d. St. getroffene Einrichtung, dass in jedem Strassenbezirk (*vicus*) vier in demselben wohnhafte den Freigelassenen oder gleichstehenden Freigebornen angehörige, jährlich, wir wissen nicht wie gewählte Vorsteher (*magistri*) nebst vier Assistenten (*ministri*) gewisse religiöse Handlungen und Festlichkeiten, insbesondere die Compitalienspiele ausrichten sollten, ist nur in der Allgemeinheit und Gleichförmigkeit der Anordnung eine Neuerung». Cfr. MAZZI, *Studii bergomensi*, pag. 155 e segg.; ROSA, *La Val Camonica*, pag. 25

⁹ FESTA, *Orig.*, II. 23; ISIDORO, *Orig.*, 2. 14; FRONTINUS, *De controu.*, ed. Lachmann, pag. 15, 49; HYGINUS, *De Limit. constit.*, ed. Lachmann, pag. 201; SICULUS FLACCUS, *De condit. agror.*, ed. Lachmann, pag. 157. Per la comunione agraria romana ved. la netta esposizione del MOMMSEN, *Storia di Roma*, I. cap. XIII, § 2; RUDORFF, *Gromatische Institutionen*, pagina 395; SCHULTEN, *Römische Grunderrschaften*, pag. 44-47; ROSTOWZEW, *Geschichte der Staatspacht*; pag. 105 e segg.; FLACH, *Fundus, villa, village*; JUBAINVILLE, *Le fundus et la villa*; LAVELEYE, *De la propriété*, Cap. XXVI; GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia*, pag. 12; LEICHT *La curtis e il feudo*, pag. 25; SCHUPFER, *Apricena* vol. LXXII, pag. 421 e segg.; BRUGI, *Le dottrine degli agrimensori romani*, pag. 221; -, *Le tracce della divisione romana del suolo*, pag. 69 e nota 1; -, *Dei pascoli accessori a fondi alienati*; SALVIOLI, *Gli esordi dell'agricoltura*; GLORIA, *L'agro patavino*.

¹⁰ MOMMSEN, *Storia di Roma*, I. Cap. V, pag. 57-58; PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, § 282, n. 2; Cfr. BAUDI DI VESME, *L'origine romana del Comitato longobardo*, pag. 233 e note 1, 12; ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune*, pag. 137.

aveva condotto i barbari ad un ben noto comunismo di tribù e di villaggio¹¹.

Originariamente i Germani vivevano aggruppati in popolazioni riunite in vaste distese di territorio, divise in piccoli vici, composte di famiglie che possedevano una casa ed una breve zona di terreno coltivato¹². Con questo fissarsi di popoli prima nomadi, sorse naturalmente la proprietà del terreno nella forma primitiva della comunanza del terreno. Questa teoria, sopra tutti sostenuta dal Laveleye, fu molto avversata da altri e specialmente dal Fustel de Coulanges; ma oramai è certo che anticamente vi fosse una proprietà collettiva della famiglia, della tribù, del vico e che solo in parte molto limitata ed eccezionalmente si avesse una proprietà privata¹³. Le famiglie ed i gruppi gentilizi, col concentrarsi nei vici, andarono formando vincoli giurati con a capo dei decani, competenti nelle cause di minore importanza; si divisero il terreno comune, formandone così le norme consuetudinarie per l'uso, norme a cui venivano connesse quelle per la responsabilità collettiva nel caso di danno dato, comuni a tutti i popoli anglo-sassoni¹⁴. E questo ordinamento vicinale rimase anche a malgrado delle molte invasioni.

La Francia, al tempo della conquista romana era popolata da una unica razza di popolazioni celte, vincolate dal nesso familiare che l'univa in tribù, distribuite in *vici*, *oppida*, *pagi*, formando così varie *civitates*, unite dal primitivo vincolo di reciproco aiuto e di protezione, comandate da capi e da re, i quali chiamavano a riunione il popolo, di solito a scopo militare¹⁵. I romani, conquistata la Gallia, la divisero in municipii, all'uso loro, ma però non tolsero ai pagi ed ai vici una esistenza speciale di comunità quasi indipendenti con facoltà di compiere varii atti; pagi e vici che, più tardi, col decadere del municipio romano, ebbero sempre a mantenere la loro esistenza, anzi lentamente ad accrescerla. Quando vennero i Germani, che avevano comune coi Galli la divisione in vici, detti dai latini in Gallia anche *decania* o *decuria*, poichè erano uniti essi pure dal vincolo familiare e dall'uso comune della terra, rimase naturalmente sempre il vico, come forma comune ai Germani ed ai Romani¹⁶.

In Spagna poi, dove la popolazione era ibero-celta con varia affinità alle popolazioni francesi, vigeva pure l'ordinamento vicinale, anch'esso rispettato dalla conquista romana, così come in

¹¹ Roth, I 46, 300, 346; Liut. 134 Lex Baiuw. XII; Lex Alam. Hlot. XXXI, 2; Lex Sal. XLVII, 4; Lex Burg. I, 71; cap. III, pag. 19; V, pagina 355; Porro. C. D. L., pag. 67, anno 793; M. h. p. Ch., I. pag. 477; SCHUPFER, *Allodio*, pag. 445 e segg., MORBIO, *Municipi italiani*, pag. 306, anno 1017; GIULINI, *Memorie I.*, pag. 332.; BAUDI DI VESME e FOSSATI, *Vicende della proprietà in Italia*, cap. VI; VALENTI, *Le forme primitive della proprietà* pag. 3 e segg.; ANDRICH *La fabula*; SALVIOLI, *Manuale*, pag. 16-17; SUMMER MAINE, *L'ancien droit*, pag. 230 e segg.; -, *Études sur l'histoire du droit*, pag. 14-27; - *Études sur l'histoire des institutions primitives*, pagina 122-48; MARQUARDT, *Staatsverwaltung*, pag. 4 e segg.; WAITZ *Verfassung des deutschen Volkes I, erste Abth.*, pag. 401 SYBEL *Entstehung d. d. Königthums*, pag. 50, 98 e segg., 141 e segg.; JAEGER *Geschichte des Tirols*, I. pag. 38 e segg.

¹² MAURE, *Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-, und Stadtverfassung*, pag. 4, 69; SHULTE, *Histoire du Droit de l'Allemagne* ed op. ivi cit.; Cfr. LONCAO, *Il regime economico dei Germani*.

¹³ LAVELEYE, *De la propriété*; FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, pag. 63 ed op. ivi citate. Accettarono da noi la tesi del Laveleye lo Schupfer, il Cogliolo, il Salvioli, il Calisse, il Lampertico, il Cognetti de Martiis, il Colajanni, il Loria, il Valenti, Diomedè Pantaleoni e quasi tutti gli studiosi. Vi si opposero, oltre al Fustel de Coulanges, il Bélot, il Denman Ross, il Leroy-Beaulieu, il Roscher, il Meitze e pochi altri. Oggi però quasi dovunque è reputata vera la tesi del Laveleye.

¹⁴ LANDAU, *Die territorien in Bezug auf ihrer Bildung*, pag. 73 e segg., 293, 295 e segg., 302; SHULTE, *Histoire du droit de l'Allemagne*, pag. 26, 27; GLASSON, *Histoire des institutions de l'Angleterre*, I. pag. 66 e segg.

¹⁵ GLASSON, *Histoire du droit de la France*, I. pag. 50-52 e le opere ivi citate; FLACH, *Les origines de la France*, II. pag. 58 e nota I; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 99 e segg., 112.

¹⁶ GLASSON, *Histoire du droit de la France*, I pag. 300-337, II. pagina 16 e segg.; FLACH, *Les origines de la France*, II. pag. 31-46, 58 e nota 6; LONGNON, *Geographie de la Gaule*, pag. 16 e segg.; DARESTE DE LA CHAVANNE, *Histoire de classes agricoles*, pag. 36 e segg.; HUVELIN, *Droit des marchés*, pag. 221, nota I; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I. pag. 173, 174; MAURER, *Städteverfassung*, I. pag. 14 e segg. - KLIPFFEL, *(Sur le regime municipal gallo-romain)* e LOGNON (*Études sur les pagi de la Gaule*) danno ampi elenchi dei pagi e vici francesi. Notiamo poi l'importante testo citato dal LAVELEYE (*Histoire de la propriété*, pag. 98 e nota 1) con cui si dimostra come nella Gallia, dopo la conquista barbarica, Germani e Gallo-Romani fornassero comunità con un terreno comune e con diritto di prelazione dei Gallo-Romani.

Francia. Ed anche i Visigoti, quando occuparono le provincie romane di Spagna, conservarono le forme municipali, come è provato, tra altro, dal trovare noi sempre un consiglio del popolo ad eleggere il *curator* ed il *defensor*. Questo *conventus publicus vicinorum* è dallo Hinojosa ritenuto di origine germanica, ma non si può assolutamente tenere per vera tale opinione, perché riunioni di vicini si ebbero pure nel vico romano e quindi sono da ritenersi comuni a tutti i popoli e non vanno attribuite in modo così sicuro ad uno di essi¹⁷.

Così pure quando i barbari vennero in Italia, la trovarono diminuita di popolazione, di ricchezze, in sfacelo, le terre incolte, molte città decadute al rango dei vici, con una popolazione disseminata nelle campagne non coltivate intensivamente, la quale, dinnanzi all'invasione, si andò concentrando intorno alle vecchie *arces*, ai nuovi castra, aumentando l'importanza di quei luoghi, ma pur spopolando il contado, tanto più in quanto che gli stessi barbari si riunirono in quei centri¹⁸.

Ed il vincolo gentilizio barbarico, collo stabilirsi dei germani nelle terre romane e col sorgere della proprietà privata, venne certo ad indebolirsi; ma pur non tanto da far sorgere, come alcuno vorrebbe, il rapporto di vicinanza, che già univa i gruppi gentilizi romani, tanto più che i barbari, i longobardi in ispecie, furono assorbiti dei romani, perché ad essi si combinarono etnologicamente e giuridicamente, sì che i nuovi istituti che sorsero da questa fusione non sono nè romani, nè barbarici, ma tutti si riallacciano a fatti delineantisi e sorti in Italia prima di ogni invasione¹⁹. Quindi i barbari, se pure rallentarono alquanto l'antica loro compagine gentilizia, d'altro lato, adattandosi all'organismo vicinale romano, così simile al loro come derivato dall'originaria società parentale, mossi pure da molteplici cause economiche, vennero a fondersi col vico romano od a costituire nuovi vici equivalenti a quelli romani.

Con ciò dunque noi possiamo ritenere che la vicinia romana sia permansa, a malgrado delle invasioni barbariche, e, come meglio vedremo nelle pagine seguenti, abbia seguitato a vivere di una vita, se pur modesta, certo però non scevra di efficacia.

¹⁷ HINOJOSA, *Estudios sobre la historia de derecho*, pag. 7, 19, 20 e segg.; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 99 e segg., 112 -, *Historia del derecho español*, cap. V; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, pagina 203 e segg. Fu l'HERCULANO (*Historia de Portugal*) che sostenne la continuità del municipio romano nella Spagna, teoria criticata giustamente dallo Hinojosa (op. cit. pag. 9 e segg.), il quale però nota come dall'Hercolano fosse stato esattamente valutato l'elemento vicinale.

¹⁸ BAUDI DI VESME, *L'origine romana del comitato longobardo e franco*, pag. 237 e note 28, 29; SALVIOLI, *Città e campagne prima e dopo il mille*, pag. 58; ROSA, *Feudi e comuni*, pag. 206; FUSTEL DE COULANGES, *L'invasion germanique*, pag. 322-327; Cfr. LONCAO, *Il regime economico dei Germani*.

¹⁹ SCHUPFER, *Delle istituzioni longobardiche*, pag. 39-203; -, *Il diritto romano nell'Italia merid.*, pag. 263 e segg.; - *Manuale*, pag. 2 e segg.; SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 195, 196, 204; - *Manuale*, pag. 170 e segg. TROYA, *Della condizione dei romani viuti*, pag. 331; CIPOLLA, *Della supposta fusione degli italiani*, pag. 396 e nota 5; HEGEL, *Storia dei municipii italiani*, pag. 316 e segg.; HAULLEVILLE, *Histoires des communes lombardes*, I. pag. 38-130; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 11-16; VOLPE, *Pisa e i longobardi*, pag. 412; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 28-29; CRIVELLUCCI, *Le chiese cattoliche e i longobardi*, III. pag. 384 e segg.; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I. pag. 442 e segg.